DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1979

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica francese dei premi versati nel corso del 1978 per l'estirpazione di meli e peri di determinate varietà

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(80/96/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 794/76 del Consiglio, del 6 aprile 1976, che definisce nuove misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1090/76 della Commissione, dell'11 maggio 1976, che fissa l'importo e le condizioni di concessione del premio per l'estirpazione di meli e peri di talune varietà [2],

considerando che la Repubblica francese ha presentato una domanda di rimborso per il complesso delle spese effettuate nel corso del 1978 per i premi concessi ;

considerando che tale domanda è conforme al disposto della decisione 77/490/CEE della Commissione, del 24 giugno 1977, concernente le domande di rimborso relative al premio per l'estirpazione di meli e peri, in conformità del regolamento (CEE) n. 794/76 [3] ;

considerando che, dall'esame dei dati trasmessi, risulta che premi per un importo globale di 31 540,12 FF sono stati versati alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 794/76 e dalle relative modalità di applicazione ; che è pertanto opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 50 % di tale importo, ossia 15 770,06 FF ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, alle spese effettuate dalla Repubblica francese nel corso del 1978 per i premi all'estirpazione di meli e peri di determinate varietà è fissato a 15 770,06 FF.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 93 dell'8. 4. 1976, pag. 3.
(2) GU n. L 124 del 12. 5. 1976, pag. 8.
(3) GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 17.